

---

**ORDINANZA**  
**CONCERNENTE LE TASSE INERENTI LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

---

***IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA***

richiamati:

- la risoluzione del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, del 25 maggio 2010, mediante la quale è stato approvato il Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR), adottato dal Consiglio comunale l'8 febbraio 2010;
- l'articolo 14 RGR, il quale stabilisce che i costi sostenuti dal Comune nel settore dei rifiuti sono finanziati mediante tasse conformi al principio di causalità;
- l'articolo 15 RGR, in base al quale al Piano vengono prelevate, cumulativamente, una tassa di base ed una tassa sul sacco o sul contenitore, mentre nella frazione di Gerra Verzasca si applica il sistema della tassa forfettaria per economia domestica rispettivamente per utente;
- gli articoli 16 e 17 RGR, che stabiliscono gli importi minimi e massimi della tassa base, della tassa sul sacco e sui contenitori e delle tasse per la frazione di Gerra Verzasca, suddivisi per categorie di utenti. L'importo esatto delle tasse, rispettivamente il prezzo di vendita dei sacchi tassati è stabilito dal Municipio mediante Ordinanza municipale (articolo 21);
- l'articolo 22, che conferisce al Municipio la competenza di determinare, mediante Ordinanza municipale, l'ammontare della riduzione della tassa per casi speciali e le modalità di presentazione della richieste;
- l'articolo 30, che fissa l'entrata in vigore del Capitolo II relativo alle tasse, al 1° gennaio 2010;
- il Messaggio municipale no. 27 dell'11 novembre 2009 col quale il Municipio ha sottoposto al Consiglio comunale il progetto del nuovo RGR. Il documento, alle pagine 8, 9 e 10, indica le tasse che il Municipio intendeva applicare nell'ambito del nuovo RGR;

visto l'articolo 192 della Legge organica comunale (LOC), che attribuisce al Municipio la competenza di emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o regolamenti;

con risoluzione no. 3125 del 14 giugno 2010

d e c i d e :

1. La **tassa base annua** (articolo 16 RGR) ammonta a:
  - a) Fr. 110.- per le economie domestiche;
  - b) Fr. 140.- per i commerci, artigianati, industrie e servizi.
2. Le **tassee per la frazione di Gerra Verzasca** (articoli 18 e 23 RGR) sono fissate come segue:
  - a) residenze primarie e secondarie: **Fr. 190.-**
  - b) esercizi pubblici con alloggio: **Fr. 1'700.-**
  - c) esercizi pubblici senza alloggio: **Fr. 700.-**
  - d) negozi, magazzini, laboratori, industrie, attività commerciali e di servizio, amministrazioni pubbliche e private, garages, ecc.: **Fr. 400.-**
  - e) affittacamere: **Fr. 300.-**
  - f) utenti domiciliati con due abitazioni: 1 al Piano e 1 in Valle: **Fr. 150.-** (tassa per la residenza di Valle in aggiunta alla tassa base per la casa o l'appartamento al Piano)
  - g) feste campestri: per manifestazione **Fr. 85.-**
3. **Tassa sul sacco e sui contenitori** (articolo 17 RGR): il prezzo di vendita dei sacchi tassati e dei braccialetti per i contenitori è così fissato: (1)

	Vendita (IVA 8% compresa)	Vendita (IVA 8% compresa)
	<b>Fr. / sacco</b>	<b>Fr. / rotolo</b>
sacco da 17 litri	--.70	7.00
sacco da 35 litri	1.40	14.00
sacco da 60 litri	2.50	25.--
sacco da 110 litri	4.50	22.50
braccialetto contenitori 800 l	36.-- (al pezzo)	

4. **IVA:** agli importi di cui agli articoli 1 e 2, è aggiunta l'IVA (articolo 20 RGR).
5. La tassa base annua (articolo 1 dell'Ordinanza) e le tasse per la frazione di Gerra Verzasca (articolo 2 dell'Ordinanza), entrano in vigore il 1° gennaio 2010 (articolo 30 RGR).
6. I prezzi di vendita dei sacchi tassati e dei braccialetti tassati per i contenitori (articolo 3 dell'Ordinanza), entrano in vigore il 1° gennaio 2011. Al nuovo prezzo di vendita sono assoggettate anche le scorte in giacenza presso i rivenditori il 31 dicembre 2010. Fino al 31 dicembre 2010, si applicano i prezzi di vendita fissati dall'Ordinanza municipale del 6 maggio 2008 concernente i prezzi di vendita dei sacchi tassati dei rifiuti.
7. Le persone che arrivano nel Comune, sono assoggettate alla tassa a partire dal mese successivo all'arrivo. Le persone che partono, sono assoggettate alla tassa fino alla fine del mese in cui avviene la partenza.

8. Chi diventa proprietario di un immobile nel Comune assoggettato alla tassa, deve la stessa a partire dal mese successivo all'acquisto. Chi aliena un immobile assoggettato alla tassa, deve la tassa fino alla fine del mese nel quale il bene è alienato. Fa stato la data di iscrizione a Registro fondiario.
9. **Riduzione della tassa per casi speciali** (articolo 22 RGR): (1)
- a) famiglie con un solo bambino fino a tre anni: ogni anno sono consegnati, gratuitamente, 4 rotoli - da 10 sacchi ciascuno - di sacchi tassati da 35 litri;
  - b) famiglie con due o più bambini fino a tre anni: ogni anno sono consegnati, gratuitamente, 8 rotoli - da 10 sacchi ciascuno - di sacchi tassati da 35 litri;
  - c) esercizio del diritto di cui alle lettere a)-b): la consegna gratuita dei sacchi tassati avviene una volta all'anno e ha unicamente luogo su specifica richiesta della famiglia presentandosi personalmente alla Cancelleria comunale. Fa stato la composizione dell'economia domestica al momento in cui è esercitato il diritto;
  - d) persone che soffrono d'incontinenza: il Municipio deciderà di volta in volta, su specifica richiesta scritta da presentare alla Cancelleria comunale, ogni anno, entro il termine di pagamento indicato sulla fattura.
10. **Emissione delle tasse**: le tasse sono emesse a cura della Cancelleria comunale nel periodo da giugno ad agosto.
11. **Termine di pagamento**: il termine di pagamento è fissato in 30 giorni, per la fine del mese successivo a quello dell'emissione della fattura.
12. **Reclami**: contro l'ammontare della tasse base annua (articolo 1 dell'Ordinanza) e della tassa forfettaria per gli utenti della frazione di Gerra Verzasca (articolo 2 dell'Ordinanza), è data facoltà di reclamo al Municipio. Il reclamo deve essere presentato in forma scritta, perentoriamente entro il termine di pagamento.
13. Con effetto il 31 dicembre 2010, è abrogata l'Ordinanza municipale del 6 maggio 2008 concernente i prezzi di vendita dei sacchi tassati dei rifiuti. Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza, non sono più applicabili le disposizioni (Ordinanze o risoluzioni municipali) adottate dagli ex Comuni di Cugnasco e di Gerra Verzasca in materia di tasse e tariffe riguardanti la gestione dei rifiuti.
14. La presente Ordinanza può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione agli albi comunali, precisamente dal 17 giugno al 2 luglio 2010.

Cugnasco, 14 giugno 2010

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Luigi Gnesa

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi

(1) Modificati con Ordinanza del 26.5.2014, risoluzione municipale no. 2759 del 26.5.2014